



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 40/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020.
immediatamente eseguibile**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventitre**, del mese di **luglio**, alle ore **20:45**, in Somma Lombardo, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio LOCURCIO Gerardo.

Partecipa il Segretario Generale AFFATTATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in videoconferenza, essendo presenti in sede il Sindaco, il Presidente Locurcio e i Consiglieri Tapellini e Todeschini G. e che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa dai predetti componenti, nonché l'identità e la volontà espressa dai componenti intervenuti in videoconferenza, Consiglieri Todeschini L., Apolloni, Tagliabue, Casagrande, Sciddurlo D., Grossoni, Ferrario, Barcaro, Zantomio, Mangano, Martinelli, Besnate, Scidurlo M.

Alla seduta risultano pertanto presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
BELLARIA Stefano - Sindaco	Si
APOLLONI Alessandra - Consigliere	Si
TAPELLINI Mauro - Consigliere	Si
TAGLIABUE Gaia Anna Luisa - Consigliere	Si
CASAGRANDE Manolo - Consigliere	Si
TODESCHINI Gianfranco - Consigliere	Si
TODESCHINI Lorenzo - Consigliere	Si
SCIDDURLO Domenico - Consigliere	Si
GROSSONI Andrea - Consigliere	Si
FERRARIO Nicoletta Maria - Consigliere	Si
LOCURCIO Gerardo - Presidente	Si
BARCARO Alberto - Consigliere	Si
ZANTOMIO Matteo - Consigliere	Si
MANGANO Rosella - Consigliere	Si
MARTINELLI Corrado - Consigliere	Si
BESNATE Laura Elena Claudia Carla - Consigliere	Si
SCIDURLO Manuela - Consigliere	Si
Totale Presenti:	17
Totale Assenti:	0

Nel corso della seduta hanno partecipato altresì gli Assessori, Signori:
- ALIPRANDINI Stefano - NORCINI Raffaella - CALO' Francesco
- PIANTANIDA CHIESA Edoardo - VANNI Barbara Stefania

Alle ore 20.50 il Segretario procede all'appello, al quale risultano presenti il Sindaco e 16 consiglieri, **per cui i presenti sono 17.**

Riconosciuta la validità della seduta, il Presidente procede alla nomina degli scrutatori, a norma dell'art.22, comma 1 del regolamento del Consiglio comunale: sono nominati scrutatori effettivi i Consiglieri:

1. SCIDDURLO Domenico
 2. TAPPELLINI Mauro
 3. MANGANO Rosella
- di cui l'ultimo in rappresentanza della minoranza

Alle ore 22.55 il Presidente introduce l'argomento e dà la parola all'Assessore Vanni per l'illustrazione della proposta.

Non essendoci interventi, alle ore 20.58 il Presidente invita il Consiglio alla votazione. La stessa, espressa in forma palese per appello nominale effettuato dal Presidente dà i seguenti risultati:

Presenti 17: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, Casagrande Manolo, Ferrario Nicoletta, Grossoni Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, Martinelli Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, Todeschini Gianfranco, Todeschini Lorenzo, Zantomio Matteo.

Favorevoli: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, Casagrande Manolo, Ferrario Nicoletta, Grossoni Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, Martinelli Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, Todeschini Gianfranco, Todeschini Lorenzo, Zantomio Matteo.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Di seguito, stante l'urgenza di procedere agli adempimenti successivi, il Presidente invita il Consiglio alla votazione per rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000.

La stessa, espressa in forma palese per appello nominale effettuato dal Presidente, dà i seguenti risultati:

Presenti 17: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, Casagrande Manolo, Ferrario Nicoletta, Grossoni Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, Martinelli Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, Todeschini Gianfranco, Todeschini Lorenzo, Zantomio Matteo.

Favorevoli: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, Casagrande Manolo, Ferrario Nicoletta, Grossoni Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, Martinelli Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, Todeschini Gianfranco, Todeschini Lorenzo, Zantomio Matteo.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

In base ai predetti risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 10.7.2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 19.12.2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020, sulla base di una norma abrogata pertanto le stesse non sono più valide;
- con delibera di Consiglio comunale n° 7 del 22.1.2019 sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2019;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili

(TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- l'art. 107 del Decreto Legge n° 18 del 17.3.2020 (Decreto "Cura Italia") che ha differito al 31/07 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2020 si ritiene opportuno:

- determinare le aliquote e detrazioni per l'anno 2020 nelle seguenti misure:
 - 0,55 per cento per cento l'aliquota per abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - 0,5 per cento per le unità abitative date in locazione alle condizioni definite dall'Accordo Locale (contratti di affitto "convenzionati" – art. 2, comma 4, Legge 431/98);
 - 0,5 per cento l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, (art. 12, comma 2 del vigente regolamento IUC);
 - 1,06 per cento l'aliquota per gli immobili classati nella categoria D
 - 0,87 per cento l'aliquota per i terreni agricoli e terreni incolti;
 - 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - 0,0 per cento (azzerata) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - 1,02 per cento l'aliquota per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, non ricompresi nelle casistiche sopra elencate;
- individuare le detrazioni applicabili nelle seguenti misure, spettanti in misura proporzionale alla destinazione d'uso e al periodo dell'anno durante il quale la destinazione si protrae:
 - € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la relativa destinazione, con computo proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi;
 - € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per gli anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata;
 - € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR N° 616/77.

Considerato che la presente proposta è stata proposta alla Commissione Finanza e Bilancio in data 15 luglio 2020;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come da proposta 29 del 18/05/2020, allegati alla presente;

DELIBERA

- 1) di revocare la delibera di Consiglio comunale n° 88 del 19.12.2019 in quanto le aliquote e detrazioni approvate non sono più valide;
- 2) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

- 0,55 per cento per cento l'aliquota per abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - 0,5 per cento per le unità abitative date in locazione alle condizioni definite dall'Accordo Locale (contratti di affitto "convenzionati" – art. 2, comma 4, Legge 431/98);
 - 0,5 per cento l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, (art. 12, comma 2 del vigente regolamento IUC);
 - 1,06 per cento l'aliquota per gli immobili classati nella categoria D
 - 0,87 per cento l'aliquota per i terreni agricoli e terreni incolti;
 - 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
 - 0,0 per cento (azzerata) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - 1,02 per cento l'aliquota per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, non ricompresi nelle casistiche sopra elencate;
- 3) di individuare le detrazioni applicabili nelle seguenti misure, spettanti in misura proporzionale alla destinazione d'uso e al periodo dell'anno durante il quale la destinazione si protrae:
- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la relativa destinazione, con computo proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi;
 - € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per gli anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata;
 - € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR N° 616/1977.
- 4) di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) decorrono dal 1° gennaio 2020;
- 5) di dare atto che le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze riferite al nucleo familiare si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;
- 6) di provvedere all'invio telematico della presente deliberazione, tramite inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni riportate in premessa.

Allegati:

Settori Interessati:

Servizi Finanziari

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
firmato digitalmente
LOCURCIO Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente
AFFAITATI Annachiara